



Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
AL REGISTRO PROVINCIALE**

SETTORE 6

**Istruzione - Università - Ricerca - Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie -
Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Volontariato**

“REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AL REGISTRO PROVINCIALE”

Art. 1

Il presente Regolamento istituisce la Sezione Provinciale del “Registro delle Organizzazioni di Volontariato”, ai sensi della Legge n. 266/91 - “Legge Quadro sul Volontariato” – che persegue le seguenti finalità “...il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali.”; della Legge Regionale n. 18/95 e L.R. n. 34/2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” - *art. 131 lettera o*);

Art. 2

E’ considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di cui all’art. 2 della Legge n. 266/91, ossia attività svolte esclusivamente per fini di solidarietà sociale e senza remunerazione;

Art. 3

L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Art.4

Possono iscriversi al Registro delle Organizzazioni di Volontariato quegli organismi liberamente costituiti dotate di statuto associativo improntato su democraticità e trasparenza, che garantisca l’autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale (si considerano autonome le articolazioni di organizzazioni nelle quali ricorrano congiuntamente i requisiti dell’elettività delle cariche sociali e della gratuità delle prestazioni), lo statuto deve contenere disposizioni che stabiliscano in modo esplicito:

- a. Assenza di lucro;
- b. Democraticità della Struttura;
- c. Elettività delle cariche sociali;
- d. Gratuità delle prestazioni dei soci;
- e. Criteri di ammissione;
- f. Obbligo di formazione del resoconto economico annuale;
- g. Modalità di approvazione del bilancio;

Art 5

E’ fissato in tre anni l’arco temporale di validità dell’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Trascorsi i tre anni dalla data di esecutività del provvedimento che attesta l’iscrizione, i soggetti interessati devono fare istanza al Presidente della Provincia di Reggio Calabria, pena la cancellazione dal Registro, la riconferma dell’iscrizione, allegando alla richiesta idonea documentazione che attesti il perdurare del possesso dei requisiti, una relazione dettagliata che illustri l’attività svolta, nonché copia del bilancio o del rendiconto di esercizio, affinché si possa provvedere alla revisione triennale del Registro al fine di verificare il perdurare dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione nel suddetto Registro;

Art.6

Le organizzazioni che intendono chiedere l'iscrizione devono presentare la seguente documentazione:

1. Istanza a firma del Presidente delle Organizzazione di Volontariato o dell'Organismo di collegamento o di coordinamento, indirizzata al Presidente della Provincia di Reggio Calabria, redatta in carta semplice;
2. Copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, da cui risultino espressamente lo scopo e i fini di solidarietà sociale, redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrati presso l'Ufficio del Registro;
3. Ordinamento interno, con indicazione delle cariche associative e del legale rappresentante;
4. Relazione sull'attività svolta e su quella in programma, che specifichi le metodologie di intervento, il numero, la qualificazione e le mansioni degli operatori impiegati nelle singole iniziative svolte o da svolgere, eventuali corsi di formazione seguiti dai volontari;
5. Copia del bilancio dell'ultimo anno o, in mancanza, rendiconto dell'ultimo periodo di attività;
6. Per le Organizzazioni di non recente costituzione Bilancio preventivo;
7. Indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone (autorizzazione sanitaria per le ambulanze da adibire a trasporto e soccorso infermi);
8. Relazione dell'attività svolta nell'esercizio precedente e da svolgere in quello in corso, manifestazione d'interesse che si intende realizzare descritta dettagliatamente, relativi destinatari e fruitori;
9. Comunicazione dell'assolvimento, dell'obbligo assicurativo per i volontari attivi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile contro terzi in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
10. Certificato Generale del Casellario Giudiziale e Certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Legale rappresentante dell'associazione, dal quale risulti "nulla";
11. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili finalizzato alla gestione delle funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente, ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

Art.7

I documenti di cui all'art. 6 potranno essere prodotti nei modi e nei termini stabiliti dal DPR n° 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Art.8

Tutte le copie, gli elenchi e le relazioni devono essere sottoscritti dal Legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato.

Art.9

La Giunta Provinciale, previa acquisizione di specifica relazione istruttoria del Settore competente, decide sull'iscrizione e/o la cancellazione dell'organizzazione al Registro con delibera di giunta, delegando il dirigente del Settore 10 – Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali- Sport e Politiche Giovanili- Settore Competente- per tutti gli atti amministrativi consequenziali;

Art. 10

La perdita dei requisiti comporta l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro;

Art. 11

Il dirigente del Settore competente - comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto della iscrizione e/o della cancellazione dal Registro, secondo le modalità previste dall'art.9, e ne dà comunicazione al Comune territorialmente competente.

Art. 12

Le modifiche statutarie devono essere comunicate al Settore competente tramite raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Art. 13

Ogni notizia riguardante la variazione dell'indirizzo della sede e l'eventuale cessazione dell'attività con conseguente scioglimento dell'organizzazione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore competente, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato o suo delegato.

Art. 14

Il Dirigente del Settore, al fine dell'istruttoria delle pratiche, ai sensi degli artt. 9 e 10, ove ne ricorra il caso:

1. effettua tutti gli accertamenti previsti in materia di autocertificazione;
2. effettua tutti gli accertamenti di veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
3. adotta tutti i provvedimenti conseguenti alla iscrizione o alla cancellazione dal registro;
4. verifica la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione, esperisce accertamenti, ordina esibizioni documentali alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro nonché richiede informazioni e precisazioni aggiuntive.

Art. 15

La tenuta del Registro è affidata al Dirigente del Settore Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali- Sport e Politiche Giovanili.

Art. 16

Sarà cura del Settore 10 - Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali- Sport e Politiche Giovanili - provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione della modulistica necessaria che sarà resa disponibile anche sul *sito internet* della Provincia di Reggio Calabria.

Art. 17

La mancata osservanza anche di una sola prescrizione contenuta nel presente regolamento può comportare il rifiuto dell'iscrizione e/o la cancellazione dal Registro.

Art. 18

Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.